

REGOLAMENTO PER FUNZIONAMENTO DELLA R.S.U. DI AMIAT S.P.A.

Addì, 27 GENNAIO 2014

La Rappresentanza Sindacale Unitaria di Amiat S.p.A. composta da:

BASILE LAURA
BOGNANNI CARMELA
BORDINO PAOLO
CASTIGLIA GIOVANNI
D'AVELLA SALVATORE
D'ELIA GIUSEPPINA
DIMASE FRANCESCO
DI PIETRO FRANCESCO
FRAGALE DENIS LUIGI
FRAGOLA ROSARIA
GRASSO GIORGIO
LA COMMARA LUCIANO
LONGOBARDI ANDREA
LOVITO GIANLUCA
MAGLIANO FRANCESCO
MONTALTO DOMENICO
PALAZZO GIOVANNI
PANELLA MICHELE
PRECIPUO LUIGI
SCARCELLO TIZIANO
TONANNI ANTONIO
TUFAROLO LEONARDO
VENTURATO CLEMENTE
VINCIGUERRA EMILIANO
VIVIANI DANIELA

PREMESSO CHE:

Il regolamento per l'elezione della RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA (R.S.U.) e dei RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.S.A.), contenuto all'interno del CCNL Federambiente del 17/06/11, art. 21, comma 1 allegato 5, recita quanto segue: "Ogni R.S.U. si dota di un Regolamento per istruire le proprie attività interne";

Nell'intento di ratificare una regolamentazione per il funzionamento della R.S.U. all'interno dell'azienda Amiat S.p.A. nonché per la gestione delle relative agibilità sindacali;

Nel rispetto del Regolamento Federambiente per l'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e del CCNL Federambiente del 17/06/11, con particolare riferimento all'art. 57 - Prerogative e diritti sindacali;

Preso atto del Verbale Della Commissione Elettorale Amiat S.p.A. (allegato A), inerente alle elezioni R.S.U./R.L.S.S.A. del 26 e 27 novembre 2013, riportante i nominativi delle R.S.U. elette e di quelle escluse, in ordine di numero di preferenze ottenute;

CONVENGONO LA REGOLAMENTAZIONE SEGUENTE:

Art. 1 - Costituzione e durata del mandato della R.S.U.

1. La R.S.U. di Amiat S.p.A. è costituita da venticinque (25) rappresentanti (art. 57, punto A, comma 5, CCNL - Federambiente), regolarmente eletti dai Lavoratori con votazione a scrutinio segreto, così come si evince dal Verbale della Commissione Elettorale succitato.
2. Riguardo decorrenza, durata, decadenza e scioglimento della R.S.U., oltre che al presente Regolamento, si fa riferimento al vigente Regolamento Federambiente per l'elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) e al CCNL Federambiente del 17/06/11 e s.m.i., art. 57 - Prerogative e diritti sindacali:
 - a) I componenti della R.S.U. restano in carica tre (3) anni, al termine dei quali decadono automaticamente;
 - b) Al fine di consentire alle competenti Segreterie l'indizione delle nuove elezioni, i suddetti componenti, alla fine del triennio, rimarranno in carica pro tempore sino all'avvenuta elezione della nuova R.S.U.

Art. 2 - decadenza e scioglimento della R.S.U.

1. La carica di componente della R.S.U. è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o politici, cariche amministrative, cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici ovvero candidature ad elezioni di qualsiasi livello. Per altri tipi di

incompatibilità valgono le disposizioni previste dagli Statuti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.

2. Il verificarsi di situazioni di incompatibilità determina l'immediata decadenza dalla carica di componente della R.S.U., mediante formalizzazione scritta da parte dell'interessata/o, all'Assemblea della R.S.U., ovvero mediante informativa debitamente supportata comprovante l'effettiva incompatibilità del componente la R.S.U. portata all'attenzione dell'Assemblea della R.S.U. stessa.
3. Appurata la mancanza dei requisiti utili al mantenimento della carica di R.S.U., l'Assemblea della R.S.U. nell'ambito della prima riunione utile, procede alla ratifica delle dimissioni con la conseguente decadenza del componente della R.S.U. col voto della maggioranza dei suoi componenti (50% + 1).
4. Qualora un componente della R.S.U., nel periodo di vigenza triennale, sia trasferito ad altra società, decaduto o licenziato, lo stesso è sostituito dal primo dei non eletti della medesima lista elettorale. Il trasferimento, le dimissioni, il licenziamento, la decadenza anche per incompatibilità a termini del presente Regolamento, di norma, sono rese note per iscritto dall'interessato a tutti i componenti della R.S.U. il cui Coordinamento procederà a sua volta a darne tempestiva comunicazione scritta all'azienda unitamente al nome del subentrante, nonché ai Lavoratori mediante comunicazione nelle bacheche aziendali.
5. Le dimissioni e la sostituzione dei componenti la R.S.U., nel periodo di vigenza triennale, in misura superiore al 50% del totale degli stessi, determina l'automatica decadenza della R.S.U., con conseguente obbligo di procedere tempestivamente al suo rinnovo.
6. Qualora la suddetta decadenza dovesse intervenire entro i primi ventiquattro (24) mesi dalle elezioni, riguardo la sostituzione della R.S.U., per la durata del residuo periodo del triennio in corso del mandato si procederà con nuove consultazioni elettorali.
7. Invece, nel caso di decadenza intervenuta nel periodo residuale del mandato inferiore a dodici (12) mesi, spetterà alle Segreterie Sindacali competenti provvedere alla individuazione di idonee soluzioni ivi compresa la nomina della R.S.A.
8. Resta comunque inteso che, nel lasso di tempo intercorrente dalla decadenza all'indizione delle nuove elezioni, la titolarità della contrattazione aziendale e di tutte le attività ad essa connesse, resterà in capo alle Segreterie territorialmente competenti delle

00.SS. stipulanti il CCNL Federambiente del 17/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

9. Il cambiamento di appartenenza sindacale da parte di un componente la R.S.U. ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del decaduto.
10. È causa di decadenza l'eventuale raggiungimento di tre (3) assenze consecutive all'Assemblea della R.S.U., da parte di un componente della stessa, fatti salvi casi di giustificato motivo o particolare gravità. Uguale regolamentazione varrà per il Coordinamento della R.S.U.
11. La messa in opera di gravi mancanze o violazioni palesemente accertate e debitamente comprovate del presente Regolamento da parte di un componente della R.S.U., ne determina la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo dei non eletti della lista di originaria appartenenza del decaduto. Tale decisione sarà assunta dall'Assemblea delle R.S.U. mediante votazione palese di almeno il 75% dei componenti presenti. Fatto ciò, il Coordinamento procederà a sua volta a darne tempestiva comunicazione scritta all'azienda, unitamente al nome del subentrante, nonché ai lavoratori mediante comunicazione affissa nelle bacheche aziendali

Art. 3 - prerogative e diritti della R.S.U.

1. La R.S.U. subentra alle R.S.A. nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti, per effetto delle disposizioni legislative, contrattuali nazionali e interconfederali, congiuntamente alle Strutture territorialmente competenti delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Federambiente del 17/6/2011 e s.m.i.; ivi compresa la titolarità delle relazioni sindacali e della contrattazione aziendale di secondo livello, secondo le modalità stabilite dal vigente CCNL.
2. Fermo restando quanto stabilito dall'art 57 del CCNL Federambiente 17/06/2011 e s.m.i., relativamente ai Dirigenti Sindacali delle Strutture Territoriali, Regionali ed anche Nazionali circa la ripartizione e la fruizione del monte ore dei permessi sindacali retribuiti spettanti alle 00.SS territorialmente competenti stipulanti il CCNL Federambiente 17/06/2011 e s.m.i., i componenti della R.S.U. subentrano ai Dirigenti Sindacali delle R.S.A. nella titolarità di libertà, tutele e diritti sindacali.

- B
3. Al fine di consentire il coinvolgimento delle diverse figure professionali presenti all'interno della R.S.U., la stessa potrà suddividersi in commissioni di lavoro specializzate sulle diverse tematiche contrattuali e partecipative, nonché nei comitati e commissioni previsti dal CCNL e/o Accordi aziendali.
 4. Laddove l'R.S.U. deciderà il numero dei componenti delle delegazioni trattanti, indipendentemente dal numero dei componenti che avrà deciso, dovrà comunque essere garantita la presenza di almeno un (1) rappresentante per ogni lista presente nella R.S.U.

Art. 4 - Assemblea della R.S.U.

1. L'Assemblea della R.S.U. è l'Organismo che, di concerto con le Segreterie territorialmente competenti delle OO.SS stipulanti il CCNL Federambiente del 17/6/2011 e s.m.i, assume le decisioni, concorda le linee guida relative alle relazioni industriali, partecipa attivamente alle trattative ed opera secondo le modalità ed i termini sanciti dal vigente CCNL Federambiente del 17/6/2011 e s.m.i.
2. L'Assemblea della R.S.U. è costituita dagli eletti nella R.S.U. e si riunisce, di norma, almeno due (2) volte l'anno.
3. Detto Organismo potrà essere convocato da almeno il 50% dei componenti del Coordinamento della R.S.U., ovvero mediante l'attivazione della convocazione su richiesta scritta da inoltrare al Coordinamento di almeno il 25% dei componenti dell'Assemblea della R.S.U. Il Coordinamento, darà quindi seguito alla convocazione nei 10 giorni lavorativi successivi all'acquisizione dell'istanza.
4. Il Coordinamento provvede ad informare tutti i Lavoratori, mediante comunicazione scritta, affissa nelle bacheche aziendali, circa la convocazione dell'Assemblea della R.S.U., della data di svolgimento, del luogo di incontro e del relativo ordine del giorno.
5. In prima convocazione, la riunione dell'Assemblea della R.S.U. è valida se sono presenti il 50% + 1 dei suoi componenti e, qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo necessario, la riunione sarà riconvocata entro dieci (10) giorni lavorativi successivi. In questo

caso, ovvero in seconda convocazione, ai fini della validità della riunione, non vi saranno vincoli sul numero minimo dei partecipanti.

6. Le decisioni dell'Assemblea sono valide se approvate dalla maggioranza semplice (50% + 1) dei componenti della R.S.U. presenti alla riunione, così come esplicitato al precedente comma 5.
7. Al fine di consentire a tutti i componenti della R.S.U. una costante e assidua partecipazione alle varie fasi della contrattazione aziendale, si conviene che l'Assemblea della R.S.U. potrà essere convocata, come esplicitato dal seguente art. 5 del presente Regolamento, anche fuori orario di lavoro.
8. Come riportato in appresso all'art. 5, al fine di poter assolvere alle funzioni spettanti compresa la contrattazione aziendale, l'Assemblea della R.S.U. si dota di un proprio Coordinamento denominato: Coordinamento della R.S.U.

Art. 5 - Coordinamento della R.S.U.

1. L'Assemblea della R.S.U. si dota di un proprio Coordinamento composto da due (2) Coordinatori per ogni lista sindacale di provenienza nella quale sono stati eletti.

Al fine di consentire il maggior coinvolgimento possibile delle R.S.U. alle attività del Coordinamento delle stesse, si potrà procedere alla sostituzione con il meccanismo della rotazione di un solo componente per Lista di provenienza. Ciò dovrà avvenire previa comunicazione scritta da inoltrare al Coordinamento, all'Assemblea della RSU all'Azienda ed ai Lavoratori.

2. Il Coordinamento rappresenta formalmente la R.S.U. nelle varie modalità di interlocuzione con l'azienda comprese l'informazione, l'esame congiunto e la contrattazione aziendale, con modalità e termini di cui al presente regolamento.
3. Al fine di consentire all'Assemblea della R.S.U. di poter procedere all'elezione del proprio Coordinamento, ogni Lista delle OO.SS. stipulante il vigente CCNL Federambiente 17/06/2011 e s.m.i, indica i propri componenti del Coordinamento che saranno ratificati, con voto palese, dall'Assemblea della R.S.U.

complessivo aziendale pari a due (2) ore per il numero dei dipendenti in forza alla data del 1° gennaio di ogni anno;

2. I permessi di cui sopra citato comma 1, art. 6, ricomprendono tutta l'attività sindacale di competenza, compresa quella riguardante la partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda ed a commissioni comunque denominate;

3. I permessi di cui al precedente comma 1, art. 6, sono richiesti per iscritto dal Coordinamento della R.S.U. all'azienda e trasmessi alla stessa con relativa modulistica (allegato B);

4. Al fine di semplificare e ottimizzare l'utilizzo del monte ore annuo di cui al comma 1, art. 6, lo stesso sarà suddiviso in quattro (4) diversi monte ore con la seguente modalità:

a) Il monte ore annuo spettante alla R.S.U., di cui al comma 1, art. 6, sarà diviso per il numero dei componenti della R.S.U. ottenendo in questo modo un monte ore individuale annuo teorico per ogni componente;

b) Il suddetto monte ore individuale annuo teorico, spettante ad ogni componente della R.S.U., sarà ripartito tra le competenti Liste delle OO.SS territoriali, in misura proporzionale, in relazione al numero delle R.S.U. elette nelle rispettive liste, formando così quattro (4) distinti monte ore nel seguente modo:

- | | | |
|------|---------------|---|
| I. | FP CGIL: | monte ore individuale x otto (8) componenti |
| II. | FIT CISL: | monte ore individuale x sette (7) componenti |
| III. | UILTRASPORTI: | monte ore individuale x cinque (5) componenti |
| IV. | FIADEL: | monte ore individuale x cinque (5) componenti |

c) I Coordinatori delle rispettive sigle sindacali gestiranno autonomamente ed in modo disgiunto i singoli monte ore derivanti dall'applicazione dei criteri di cui al precedente art. 6, comma 4, punto b). Gli stessi dovranno inoltre comunicare all'azienda, mediante apposita modulistica contenuta nell'allegato B), l'utilizzo delle agibilità sindacali di competenza con la modalità citata al precedente (art. 6, comma 3).

d) Nel caso in cui un Coordinatore, componente del Coordinamento della R.S.U., dovesse esaurire le ore del proprio monte ore annuo relativo alla Lista d'appartenenza, come esplicitato nell'art. 6, comma 4, punto b), non potrà in nessun caso attingere ulteriori

[Area containing multiple handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M. P.', 'V. Mani', and others.]

ore dai monte ore delle altre Organizzazioni Sindacali (altre Liste);

- e) I componenti della R.S.U. facenti parte degli Organismi Territoriali/Nazionali delle OO.SS, potranno, a discrezione della relativa Organizzazione Sindacale d'appartenenza, usufruire delle ore di permesso sindacale spettanti alle strutture territorialmente competenti, così come previsto dall'art. 57, punto C del CCNL Federambiente del 17/06/2011;
- f) Ogni Coordinatore, componente del Coordinamento della R.S.U., nel gestire il proprio monte ore annuo, come citato dal precedente art. 6, comma 4, punto b), provvede ad assicurare il coinvolgimento quanto più omogeneo possibile dei membri della R.S.U. componenti la propria lista sindacale di appartenenza.

Art. 7 - regolamentazione etica della R.S.U.

1. Per quanto attiene all'assunzione di tutte le decisioni, la R.S.U. assume come prioritario il metodo del confronto e della mediazione politica tra le eventuali posizioni diverse presenti nel dibattito.
2. In coerenza con il principio di unicità della R.S.U., ogni decisione interna o pubblicamente espressa con la sigla R.S.U., anche mediante comunicati sindacali, comunicati stampa, ovvero comunicazioni mediante mail, social network, SMS o altri strumenti informatici e/o mediatici, deve essere il frutto dell'approvazione assunta a maggioranza semplice (50% + 1), nell'ambito dell'Assemblea della R.S.U. stessa, e non può essere un'iniziativa unilaterale di un singolo ovvero di gruppi di componenti la R.S.U.
3. I proponenti di decisioni diverse da quelle assunte dall'Assemblea della R.S.U. hanno diritto di fare verbalizzare le loro posizioni nell'apposito registro pubblico, ovvero apporre proprie dichiarazioni in calce. Uguale diritto spetta alle OO.SS. Territoriali che ne facciano richiesta.
4. Le decisioni relative agli atti negoziali contrattuali di competenza della R.S.U. sono assunte mediante votazione palese a maggioranza semplice (50% + 1) dei componenti costituenti la R.S.U. presenti all'Assemblea.

5. Tutte le decisioni sugli atti negoziali contrattuali della R.S.U. devono risultare da un atto formale scritto nel verbale di cui all'articolo 5, comma 4, punto a).
6. Per quanto attiene alle decisioni relative agli atti non negoziali, la R.S.U. assume come prioritario il metodo del confronto e della mediazione politica tra le eventuali posizioni diverse presenti nel dibattito.
7. Qualora, in situazioni di particolare urgenza, si verifichi l'esigenza di emettere comunicati ai Lavoratori per problemi riguardanti gruppi di essi, è tassativo che tale iniziativa sia concordata preventivamente con il Coordinamento.
8. Nel caso in cui vi siano componenti della R.S.U. che abbiano anche il ruolo di "R.L.S.S.A.", eventuali comunicazioni divulgate in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori non dovranno in alcun caso confliggere con l'operato della R.S.U.

Art. 8 - rapporti con istituzioni ed enti esterni

1. Le relazioni della R.S.U. con istituzioni ed enti esterni saranno stabilite in relazione ai problemi aziendali congiuntamente con le OO.SS. Territoriali o con i competenti livelli delle stesse.
2. Analogamente decisioni o prese di posizione su materie sindacali di carattere generale andranno assunte in rapporto con le OO.SS. Territoriali.
3. E' compito del Coordinamento garantire il preventivo coinvolgimento delle OO.SS. Territoriali.

Art. 9 - consultazione dei lavoratori

1. La consultazione dei lavoratori, tramite assemblee o referendum, costituisce lo strumento essenziale di partecipazione degli stessi alla formazione delle decisioni della R.S.U., all'approvazione delle piattaforme rivendicative, alla determinazione della linea politica che la R.S.U. seguirà.

